

ASSOCIAZIONE FRA GENITORI MUGELLO E ALTO MUGELLO CONTRO L'EMARGINAZIONE – APS

Via Pecori Giraldi 15
50032 Borgo San Lorenzo - Firenze



STATUTO

Articolo 1

Ai sensi del Codice Civile e del decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, è corrente dal 25 settembre 1986, l'ASSOCIAZIONE FRA GENITORI MUGELLO E ALTO MUGELLO CONTRO L'EMARGINAZIONE - APS.

L'associazione ha sede legale in via Pecori Giraldi 15 nel Comune di Borgo San Lorenzo.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

L'associazione non ha carattere politico, né alcuna finalità di lucro, ha lo scopo di contribuire alla soluzione dei problemi dell'inserimento familiare, sociale, professionale e scolastico di persone diversamente abili o svantaggiate e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, le finalità sono:

- a) promuovere, sviluppare e mantenere rapporti di solidarietà fra le famiglie con persone in difficoltà residenti negli 8 (otto) Comuni del Comprensorio "Mugello – Alto Mugello" ed altre famiglie o singole persone interessate direttamente e non direttamente alla problematica della *diversabilità*;
- b) far conoscere i problemi delle persone in difficoltà e delle loro famiglie, contribuendo per quanto possibile, alla loro soluzione;
- c) effettuare opera di sensibilizzazione e di educazione alla problematica della *diversabilità*, con particolare riguardo alla divulgazione e all'attuazione dei diritti, delle norme e delle leggi relative alle persone in difficoltà;
- d) instaurare e mantenere rapporti con le organizzazioni, Associazioni ed Enti pubblici e privati.

Articolo 3

L'associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- 
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- j) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

Articolo 4

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e

lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 6

L'associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 1174/2017) e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

i

Articolo 7

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo *status* di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Al socio non è incompatibile essere iscritto ad altre associazioni similari.

Articolo 8



Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Il diritto di elettorato attivo e passivo si acquisisce dopo tre mesi dall'iscrizione nel libro dei soci.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 9

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 10

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei soci

2) Il Consiglio Direttivo

3) Il Collegio dei Revisori, ove sussistano le condizioni di legge

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 11

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è l'organo sovrano rappresentativo della Associazione, tutti i soci hanno diritto al voto. Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, del Collegio dei Revisori;
- Approva il Bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- Delibera lo scioglimento;
- Delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge
- Determinazione del numero dei componenti la Commissione Elettorale nonché relativa nomina

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, in presenza di almeno un decimo per cento degli associati in proprio o per delega.

Articolo 12

L'Assemblea deve essere convocata ordinariamente una volta all'anno:

- a) Per l'approvazione del Bilancio di esercizio relativamente all'attività decorsa;
- b) Per la discussione e l'approvazione del programma delle attività e del Bilancio preventivo relativamente alle attività del corrente esercizio;
- c) Per l'elezione, alle scadenze determinate, del Consiglio Direttivo e per stabilire il numero dei componenti il Consiglio stesso prima di procedere alla votazione di detto Consiglio

L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure su richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.

Articolo 13

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione viene inviato ai soci all'indirizzo risultante dal libro degli associati, mediante forma scritta e anche mediante strumenti informatici e telematici (quali per esempio posta elettronica), dal Consiglio Direttivo 10 (dieci) giorni prima di quello stabilito, con l'ordine del giorno in discussione.

Articolo 14

E' consentita la partecipazione del socio all'assemblea (sia in seduta ordinaria che straordinaria) sia in presenza che da remoto con collegamento diretto tramite utilizzo di strumenti informatici e telematici (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo piattaforma telematica, *whatsapp*), sia utilizzando la modalità mista per la partecipazione.

Ogni socio che non può partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio però può rappresentare 1 (uno) associato.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Articolo 15

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere presenti - anche in modalità virtuale - o rappresentati mediante delega, in prima convocazione la maggioranza assoluta degli iscritti; in seconda convocazione, che può verificarsi anche il giorno successivo alla prima ed in ogni caso entro 10 (dieci) giorni dalla data della prima convocazione, almeno il dieci per cento degli iscritti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Articolo 16

Per quanto concerne le variazioni o riforma dello statuto o dell'atto costitutivo, dette variazioni o riforma dello statuto o dell'atto costitutivo dovranno essere discusse e approvate dall'Assemblea straordinaria, previa discussione e approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Per l'approvazione da parte della Assemblea in seduta straordinaria per essere valida dovrà riportare almeno la presenza dei 2/3 degli associati in prima convocazione e la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

Tale votazione potrà essere fatta anche con la restituzione della scheda votata a mezzo posta o per via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 17

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, salvo che la stessa non deliberi di votare per appello nominale o per scrutinio segreto, mentre per la elezione del Consiglio Direttivo la votazione dovrà essere sempre a scrutinio segreto.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci all'esito del procedimento elettorale previsto dal presente statuto e dal regolamento elettorale.

Tutti i soci hanno il diritto di elettorato passivo.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e undici consiglieri, che restano in carica per la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Se nel corso del quadriennio uno o più consiglieri venissero a mancare, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con coloro che seguono nella graduatoria dopo l'ultimo eletto.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo provvede nel proprio seno ad eleggere le cariche, e precisamente:

un Presidente = un Vice Presidente = un Segretario = un Tesoriere.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in seduta ordinaria che straordinaria sia in presenza che da remoto con collegamento diretto tramite utilizzo di strumenti informatici e telematici (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo piattaforma telematica, *whatsapp*), sia utilizzando la modalità mista per la partecipazione.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in seduta straordinaria ogniqualvolta vi siano da trattare argomenti urgenti ed inderogabili, su richiesta del Presidente o di almeno la metà dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni relative a persone (comprese le accettazioni delle domande di iscrizioni) si procede a voto segreto.

Debbono essere esclusi dalla votazione i membri del Consiglio Direttivo che possono essere cointeressati in affari trattati dall'ordine del giorno.

Articolo 21

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive saranno ritenuti dimissionari e verranno sostituiti.

Il Consiglio delibera sulla perdita della qualifica di socio secondo le modalità del presente art. 9.

La dimissione o la espulsione sarà deliberata a voto segreto dal Consiglio ed a maggioranza assoluta.

Articolo 22

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- ordinaria e straordinaria amministrazione
- quando provvede alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche, il Consiglio Direttivo predispone le modalità di voto, tramite raccomandata o per posta elettronica, autorizzando la commissione elettorale a rendere pubbliche e conoscibili tali modalità a tutti i soci.



Articolo 23

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo e la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Articolo 24

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 25

Il Segretario redige e firma, assieme al Presidente, i verbali delle adunanze del Consiglio e di tutte le commissioni e svolge i servizi di segreteria, coadiuva il Tesoriere nella preparazione degli elementi necessari alla redazione del Bilancio di esercizio.

Articolo 26

Il Tesoriere tiene la cassa dell'Associazione, ha il compito di tutte le esazioni e pagamenti per conto della medesima; esige direttamente o a mezzo soci collaboratori le quote sociali degli iscritti; tiene il libro delle entrate e delle spese e ne annota in essi le relative ricevute o pezze di appoggio. Il contante liquido od eventuali titoli saranno depositati presso un istituto bancario e prelevati o versati di volta in volta.

Articolo 27

Il Collegio dei Revisori è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti del Collegio dei Revisori, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile; i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri, eletti dalla Assemblea e dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 28

Se il Collegio dei Revisori non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 29

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, quando istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- Consultazione presso la sede
- Richiesta scritta ad un membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 30

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 31

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, ai sensi dell'art. 36 del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 117/2017), o superiore al 5% dei Soci.

Articolo 32

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nel territorio del Mugello e Alto Mugello, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 33

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



3 28 18/01/2023

0,00 **TZF23L000028000LC**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZF